

COMUNE DI MAROSTICA



VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248
Sito internet www.comune.marostica.vi.it
Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 12 del 09/02/2016

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016. CONFERMA.

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 18:00, nella Sala del Sindaco, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica		A
DALLA VALLE MARICA	Sindaco	SI	
MATTESCO SIMONE	Vice Sindaco S		
VIVIAN SERENA	Assessore		SI
FANTIN SERGIO			
CAPUZZO ANTONIO		Assessore SI Assessore	
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS	Assessore Esterno	SI	SI

	PRESENTI: 4	ASSENTI: 2	
--	-------------	------------	--

Partecipa il Vicesegretario Dott. Dal Zotto Gabriele.

Assume la presidenza il Sindaco Dalla Valle Marica, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016. CONFERMA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 62 del 30.06.1994 esecutiva n. 12 del 26.02.2002 e n. 20 del 11.03.2005, è stato approvato e modificato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- viste le precedenti deliberazioni che hanno approvato le tariffe per gli anni scorsi, da ultima la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2015 con la quale sono state confermate le tariffe relative all'anno 2015;

ATTESO:

- che a mente dell'art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che in base al disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 "gli enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RITENUTO di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno precedente, come risultanti dal prospetto allegato sub. A) alla presente deliberazione.

VISTO il capo I^ D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Tuel in quanto trattasi di determinazione delle specifiche aliquote e quindi materia esclusa dalla competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2[^] lettera f) del Tuel.

VISTI il D.Lg. 267/2000, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2[^] Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3[^] del vigente statuto comunale

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore per l'anno 2015, così come di seguito riepilogate:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Zona categoria normale

PUBBLICITA' ORDINARIA

(art. 12; per 1 mq)

ANNUALE

Fino a mq 5.5 euro 20,141 Da mq 5.5 a mq 8.5 euro 30,211

Oltre mq 8.5

euro 40,282

NON SUPERIORE A 3 MESI, PER OGNI MESE O FRAZIONE

Fino a mq 5.5 euro 2,014 Da mq 5.5 a mq 8.5 euro 3,021 Oltre mq 8.5 euro 4,028

PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA

(art. 7, comma 7; per 1 mq)

ANNUALE

Fino a mq 5.5 euro 40,282 Da mq 5.5 a mq 8.5 euro 50,352 Oltre mq 8.5 euro 60,423

NON SUPERIORE A 3 MESI, PER OGNI MESE O FRAZIONE

Fino a mq 5.5 euro 4,028 Da mq 5.5 a mq 8.5 euro 5,035 Oltre mq 8.5 euro 6,042

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante

(art. 14; per 1 mq)

ANNUALE

euro 61,974

NON SUPERIORE A 3 MESI, PER OGNI MESE O FRAZIONE euro 6,197

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

(art. 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione) OGNI GIORNO euro 3,098

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI

(art. 15; per 1 mg)

PER OGNI PERIODO DI 15GG O FRAZIONE

euro 16,112

PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

(art. 15)

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

euro 74,368

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(art. 15)

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

euro 37,184

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

(art. 15)

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

euro 3,098

PUBBLICITA' SONORA

(art. 15)

PER OGNI PUNTO DI PUBBLICITA' euro 9,295

E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AUTOMEZZI

(art. 13; annuale)

si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 comma 1 – annuale in base all'art. 12 comma 1; art. 13 comma 3 veicoli di proprietà dell'impresa – annuale in base alla portata;

[1]

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16 del Decreto L.vo 507/1993)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17 ed art. 6 comma 2bis del D.Lgs. 507/1993) Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di sevizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali,o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte dove contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli.
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro che non persegua scopo di lucro;

i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)

Zona categoria normale

PER OGNI FOGLIO DI cm 70 x 100

(sono le dimensioni minime di un manifesto, in riferimento alle dimensioni si calcolano i fogli di riferimento)

Per i primi dieci giorni di esposizione: euro 1,363 a foglio

Per ogni periodo successivo

di cinque giorni o frazione:

euro +0,409

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI

Per i primi dieci giorni di esposizione: euro 2,044 a foglio

Per ogni periodo successivo

di cinque giorni o frazione

euro +0,613

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI

Per i primi dieci giorni di esposizione: euro 2,726 a foglio

Per ogni periodo successivo

di cinque giorni o frazione

euro +0,818

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- d) Per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva , alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

[1]Variato con del. Di G.C. n. 27 del 01.03.2012 Il testo precedente era: "Se effettuata con veicoli propri: ESENTE.

Se effettuata con veicoli in proprietà ma per conto terzi si applicano le tariffe a mq. della pubblicità ordinaria di cui sopra.

2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

il Sindaco Dalla Valle Marica

il Vicesegretario Dott. Dal Zotto Gabriele

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori del Comune per quindici giorni consecutivi dal ai sensi dell'art. 124, comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Marostica, li
il Funzionario Incaricato Filippi Cristina
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
il Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
il Vicesegretario
Dott. Dal Zotto Gabriele